TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XIV (PROCEDURE CONCORSUALI)

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COLA 277 S.R.L. N. 3/2026

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA ANNA LAURA MAGLIULO

CURATORE: AVV. ALESSANDRA CARON

*

Regolamento contenente le condizioni relative alla procedura competitiva di vendita del ramo d'azienda nella titolarità di Cola 277 S.r.l.

*

Il presente documento ha la finalità di illustrare e disciplinare le modalità e le condizioni della procedura di vendita telematica asincrona, ai sensi degli artt. 214 e 216, 1° comma, CCII, giusta autorizzazione del Giudice Delegato con provvedimento in data 13-20 ottobre 2026.

I. Premesse

- Cola 277 S.r.l. (d'ora innanzi, anche la 'Società') è titolare dell'azienda avente ad oggetto l'attività di commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di tessuti, articoli di abbigliamento in genere, confezioni, maglieria, articoli di vestiario di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, svolta sotto l'insegna "*GENTE*" (del cui marchio non è titolare) nel punto vendita di Via Cola di Rienzo n. 277 (e altri civici adiacenti, angolo Via Silla).

- l'azienda è stata concessa in affitto a RCD S.r.l. con atto stipulato in data 28.11.2024 (autenticato nelle firme dal Notaio Arnaldo Parisella, Rep. n. 7649/5296, registrato all'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Frosinone in data 29.11.2024, n. 8983, serie 1T), con efficacia dal 1.12.2024, avente durata quinquennale;

- dopo avere acquisito le necessarie autorizzazioni del Giudice delegato (con provvedimento in data 10-11.3.2026), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 CCI, la Curatela non ha esercitato il recesso dal menzionato contratto di affitto, che dunque è tuttora in corso;

- si dà atto che, con comunicazione a mezzo pec in data 1° ottobre 2026, l'affittuaria RCD S.r.l. ha dichiarato "*la disponibilità alla cessazione degli effetti dei contratti di affitto di azienda*

in essere relativamente alle società Cola 277 S.r.l., Vigna 177 S.r.l. (Ramo Viale Parioli) e Frattina 69 S.r.l. al momento dell'aggiudicazione delle relative aziende e, in ogni caso, alla stipula dell'atto di cessione di ciascuna azienda, all'esito delle procedure competitive poste in essere dalla Curatela, con la contestuale consegna all'aggiudicatario/cessionario dei beni e rapporti costituenti le singole aziende". Si precisa sin d'ora che tale dichiarazione non determina alcun obbligo in capo alla Liquidazione Giudiziale né alla Curatela, né alcuna pretesa nei confronti di queste ultima potrà essere fatta valere, ad alcun titolo, dal cessionario per la mancata riconsegna dei beni costituenti l'azienda da parte dell'affittuaria per qualsivoglia motivo, essendo onere dell'acquirente ottenere la materiale disponibilità dei beni, ove ne sussistano i presupposti;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 CCII, il valore dell'azienda nella titolarità della procedura è stato stimato da un professionista esperto, nominato dal Curatore ai sensi dell'art. 129, 2° comma CCII (giusta autorizzazione del G.D. con provvedimento in data 13 luglio 2026);

- il professionista incaricato ha redatto la relazione di stima (d'ora innanzi, anche 'perizia'), che, ai sensi dell'art. 216, 1° comma CCII, è stata depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (in data 25 settembre 2026);

- la relazione tecnica, unitamente ai relativi allegati, sarà resa disponibile agli interessati che ne facciano richiesta, previa compilazione e sottoscrizione del patto di riservatezza pubblicato insieme al bando, da trasmettere, unitamente a documento di identità e visura camerale, al seguente indirizzo pec: fallimenti.ivgroma@legalmail.it , ovvero con le eventuali diverse modalità che indicate con la pubblicazione del bando.

*

II. Oggetto della vendita

1. Oggetto della vendita mediante la presente procedura competitiva è il complesso aziendale nella titolarità della società debitrice Cola 277 S.r.l. avente ad oggetto l'attività di

commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di tessuti, articoli di abbigliamento in genere, confezioni, maglieria, articoli di vestiario di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, svolta sotto l'insegna "*GENTE*" (del cui marchio non è titolare) nel punto vendita di Via Cola di Rienzo n. 277 (e altri civici adiacenti, angolo Via Silla), costituito da:

A. Beni Mobili: fanno parte dell'azienda i beni mobili trasferiti con il contratto di affitto di azienda funzionali allo svolgimento dell'attività, di cui all'Allegato A dello stesso contratto di affitto, meglio indicati nella perizia (sulla base del prospetto aggiornato consegnato dalla Società alla Curatela);

B. Contratti: fanno parte dell'azienda anche i contratti di fornitura di servizi trasferiti in capo all'affittuaria con il contratto di affitto, di cui all'allegato B del medesimo contratto (anch'essi meglio indicati in perizia);

C. Contratti di locazione: fanno parte dell'azienda i contratti di locazione dei locali ove viene esercitata l'attività, di cui agli allegati C, D, E, del contratto di affitto di azienda, e precisamente: *i*) contratto di locazione ad uso commerciale fra MB S.r.l., quale locatrice, e Cola 277 S.r.l., quale conduttrice, del 1° giugno 2007 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 3, in data 15 giugno 2007, relativo ai locali commerciali in Roma, via Silla n. 109/111 ("**Contratto Silla 109**", allegato C); *ii*) contratto di locazione ad uso commerciale fra la sig.ra Francesca Introna, quale locatrice, e Cola 277 S.r.l., quale conduttrice, del 2 aprile 2012 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 6 in data 4 aprile 2012, relativo ai locali commerciali in Roma, via Silla n. 107 ("**Contratto Silla 107**", allegato D); *iii*) contratto di locazione ad uso commerciale fra i sig.ri Mignone Daniela e Marchetti Ferruccio, quali locatori, e Cola 277 S.r.l., quale conduttrice, del 28 maggio 2009 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 2 in data 10 giugno 2009, relativo ai locali commerciali in Roma, via Cola di Rienzo 277/279, angolo via Silla n. 113/115 con relativo sottonegozio, attualmente di proprietà di Akita S.r.l. che è succeduta nel contratto di locazione ("**Contratto Silla 113**", allegato E).

Con riferimento a tali ultimi rapporti, l'affittuaria risulta morosa nel pagamento dei canoni di locazione relativi agli immobili, come meglio riportato nella documentazione relativa alla presente procedura competitiva di vendita (che ne costituisce parte integrante).

D. Rapporti di lavoro dipendente: fanno parte dell'azienda i rapporti di lavoro con n. 4 lavoratori dipendenti, impiegati alla data di stipula del contratto di affitto di azienda e transitati in capo all'affittuaria RCD S.r.l. unitamente all'azienda oggetto del contratto di affitto (all'esito della cessazione di n. 8 rapporti di lavoro nel corso dell'affitto, posto che il rapporto originario era con n. 12 lavoratori dipendenti, meglio indicati nell'allegato F al contratto di affitto di azienda). I rapporti di lavoro tuttora in essere (e ricompresi nel ramo d'azienda) sono puntualmente indicati nel prospetto analitico riportato alle pp. 16 e 37 della perizia (ove sono riportati i nominativi dei lavoratori tuttora alle dipendenze della società con l'indicazione dei relativi debiti per TFR, così come comunicati dalla Società, maturati sino alla data di inizio dell'affitto).

E. Beni immateriali: fanno parte dell'azienda il *know-how*, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, le informazioni, le conoscenze e i dati tecnici, commerciali ed aziendali relativi all'azienda e tutti i diritti relativi, comprese le autorizzazioni, certificazioni, le licenze e/o i permessi, amministrativi e non, necessari e/o utili per lo svolgimento dell'attività relativa, come da contratto di affitto. In particolare, allo stesso sono stati allegati (lettera G) i documenti relativi alle SCIA del punto vendita oggetto di stima.

Come precisato nella perizia, l'azienda non comprende il marchio "GENTE" (registrato presso l'UIBM che risulta di proprietà di altra società, attualmente utilizzato dall'affittuaria RCD S.r.l. in virtù di accordi direttamente intercorsi con il titolare del marchio), né alcun diritto all'utilizzo dello stesso.

F. Rimanenze di magazzino: fanno parte dell'azienda le rimanenze di magazzino, gestite secondo contratto estimatorio (art. 7 del contratto di affitto), con impegno dell'affittuaria, alla cessazione del contratto d'affitto, a pagare il corrispettivo della merce invenduta, per il valore

residuo, ovvero a restituire i beni alla locatrice ai sensi dell'art. 1556 c.c. e, sempre alla cessazione del rapporto, a pagare il corrispettivo per i beni venduti, sulla base dei rendiconti mensili dei beni venduti, previa fatturazione dalla locatrice all'affittuaria. Sulla base dell'inventario al 12.01.2026 consegnato alla Curatela dalla Società e sulla base dei rendiconti del venduto trasmessi alla Curatela (cfr. All. 2 alla perizia), il perito ha ricostruito le rimanenze di magazzino esistenti alla data della redazione della relazione di stima (cfr. All. 3 alla perizia), fornendone la relativa stima, con individuazione dei criteri di calcolo.

G. Disponibilità liquide: fanno parte del ramo di azienda le disponibilità liquide nell'ammontare di Euro 60.000,00.

H. Debito per deposito cauzionale ricevuto dall'affittuaria: dall'esame della documentazione contabile della Società, risulta un debito di Euro 3.125,00 nei confronti della RCD S.r.l. riferito al deposito cauzionale ricevuto in data 10.12.2024 con riferimento all'art. 8.1 del contratto di affitto di azienda.

2. Per la puntuale individuazione e descrizione dei beni e rapporti costituenti l'azienda posta in vendita si rinvia alla perizia e ai relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, del bando e della documentazione relativa alla procedura competitiva di vendita.

3. Nella perizia è precisato anche l'importo relativo al debito per TFR maturato sino alla data di inizio dell'affitto di azienda in favore dei lavoratori tuttora in forza (rapporti costituenti l'azienda), pari a complessivi Euro 106.276,42, ipotizzando la facoltà di versamento del (saldo) prezzo, mediante accollo liberatorio del debito per TFR. Allo stato, tuttavia, si ritiene di dover escludere tale facoltà, alla luce del disposto dell'art. 214, 8° comma, CCII.

4. Ai sensi dell'art. 214, 3° comma, CCII, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta sorti prima del trasferimento, con la sola eccezione del debito per deposito cauzionale ricevuto dall'affittuaria pari a Euro 3.125,00, come meglio indicato in perizia.

5. Inoltre, non costituiscono oggetto della cessione le attività diverse da quelle incluse nel

ramo d'azienda e indicate nella perizia, tra cui, a titolo esemplificativo, i crediti maturati e maturandi in favore di Cola 277 S.r.l. sino alla data della stipula dell'atto di cessione dell'azienda, i quali saranno oggetto di recupero da parte della Curatela, nonché le eventuali disponibilità liquide per l'importo superiore a quello indicato in perizia (Euro 60.000,00), incluso nel ramo aziendale.

6. Rimane inteso che i beni costituenti l'azienda saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia e nella condizione "visto e piaciuto", con riferimento a ciascuna delle sue componenti, senza garanzie da parte della Procedura o della Curatela e rimossa ogni possibile eccezione su ogni e qualsivoglia bene e/o rapporto e/o diritto costituente il ramo aziendale posto in vendita, ivi compresa l'evizione degli stessi da parte di terzi.

7. La presentazione dell'offerta implica la dichiarazione di espressa presa visione della perizia e di tutta la documentazione posta a corredo della vendita, nonché, in particolare la presa d'atto dello stato attuale dei contratti di locazione afferenti alle unità immobiliari ove viene svolta l'attività costituenti l'azienda (anche in relazione alla loro durata e alla morosità del conduttore, con le relative eventuali iniziative promosse dal locatore), anche con rinunzia espressa e incondizionata a qualunque successiva eccezione (anche con riferimento allo stato urbanistico-edilizio degli immobili), domanda e pretesa nei confronti della Procedura, ivi inclusa la domanda di riduzione del prezzo ovvero di risoluzione del contratto, atteso che di dette situazioni si è tenuto conto ai fini della formazione del prezzo di vendita;

8. Nessuna modifica all'oggetto della vendita e alle condizioni indicate nel presente documento, nel bando e negli allegati potrà essere richiesta o presentata.

9. Resta fermo che la Procedura e/o il Curatore e/o i periti e/o loro consulenti e/o ausiliari e/o il Notaio designato per la stipula dell'atto di trasferimento non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni riportate nel bando di vendita, nel regolamento e allegati (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella perizia) e/o nell'ulteriore documentazione eventualmente fornita.

*

III. Prezzo base e prezzo di vendita

1. Il prezzo base di vendita è formulato negli avvisi di vendita che saranno di volta in volta pubblicati, tenendo presente quale riferimento la relazione di stima del professionista incaricato dalla procedura, oltre oneri e imposte di legge. Sulla base della predetta relazione, il prezzo base per il primo tentativo di vendita è pari a complessivi Euro 200.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 216, 7° comma, CCII, le offerte irrevocabili di acquisto, presentante secondo le modalità previste, saranno efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita, mentre non sono efficaci se pervenute oltre il termine assegnato nell'avviso di vendita e/o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata.

3. Il prezzo deve intendersi indicato al netto degli ulteriori importi dovuti per tasse, imposte e altri oneri di legge, i quali rimangono a esclusivo carico dell'acquirente, così come tutte le spese e gli oneri connessi alla vendita (incluse le spese notarili, le spese per la cancellazione di eventuali formalità gravanti sui beni, nonché le spese e oneri per il subentro nei rapporti costituenti l'azienda).

4. Il prezzo di vendita e, dunque, di cessione del ramo aziendale, sarà quello che risulterà all'esito ed esaurita la procedura competitiva di vendita e non potrà subire rettifiche e/o variazioni in negativo. Il tutto fermo restando che il prezzo di vendita è individuato a corpo, anche in considerazione degli eventuali vizi e/o errata consistenza o sussistenza o esistenza o trasferibilità di tutti i beni e/o diritti e/o rapporti facenti parte del ramo aziendale, accettati dall'acquirente come "*visto e piaciuto, rimossa ogni eccezione*", come meglio indicato nel precedente punto II.7 del presente Regolamento.

5. Il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, oltre oneri di legge se dovuti, dedotta la cauzione, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'aggiudicazione (provvisoria), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a **LIQ. GIUD. 3,2026 COLA 277 S.R.L.** alle coordinate **IBAN: IT76J0538703256000049676732** (presso BPER Banca S.p.A.) specificando nella causale "saldo prezzo Lotto Unico Ramo d'Azienda".

Nello stesso termine, l'aggiudicatario dovrà altresì provvedere al pagamento dei diritti spettanti al delegato alla vendita IVG di Roma e Tivoli S.r.l. pari al 5%, oltre Iva dell'importo oggetto di aggiudicazione.

*

IV. Presentazione dell'offerta e cauzione

1. La vendita è effettuata dal Curatore tramite procedure competitive, avvalendosi di soggetti specializzati, ai sensi dell'art. 216, 2° comma CCII, che il Curatore ha individuato in I.V.G. di Roma e di Tivoli S.r.l.

2. La procedura di vendita si svolgerà secondo modalità telematiche definite a cura del delegato, ossia mediante gara telematica (tipo modello ebay accessibile dal sito ivgroma.fallcoaste.it).

3. Le offerte saranno da considerarsi irrevocabili per il proponente, ma non vincolanti per la Procedura, che avrà sempre facoltà di sospendere le operazioni di vendita o di rifiutare l'aggiudicazione, anche ai sensi dell'art. 217, 1° comma, CCII. Il tutto senza alcun diritto al risarcimento dei danni e/o indennizzi in capo a qualsivoglia soggetto, che abbia anche partecipato alla procedura di vendita e/o si sia reso aggiudicatario, anche in via definitiva, e/o in capo a terzi in genere.

4. Con la presentazione dell'offerta, l'offerente: *i*) dichiara espressamente di aver preso visione del bando di vendita, del regolamento e dei relativi allegati e comunque di tutta la documentazione e informazioni rilasciate dalla Procedura in relazione alla procedura di vendita, in quanto le pubblicazioni che vengono effettuate non possono considerarsi esaustive delle condizioni cui la vendita è sottoposta; *ii*) accetta incondizionatamente e irrevocabilmente tutte le condizioni e i termini relativi alla procedura di vendita, come previste nella relativa documentazione (avviso, bando, regolamento, specifiche tecniche asta telematica, etc.), avendo preso visione di detta documentazione e avendo ricevuto tutti i dati/informazioni/perizie/pareri forniti dalla Procedura e/o dai delegati e/o consulenti.

Si precisa che, con la semplice presentazione dell'offerta – dunque, ove anche non espressamente precisato nel testo dell'offerta – l'offerente s'intende avere assunto gli impegni e aver rilasciato le dichiarazioni appena indicate, di cui al punto IV. 4.*i*) e 4.*ii*), nonché di cui al punto II.7.

5. Unitamente alla proposta irrevocabile d'acquisto, che dovrà essere presentata in via telematica, con le modalità presenti nell'avviso pubblicato sui portali del delegato alla vendita e nel PVP, dovrà essere versata, a titolo di cauzione e a garanzia di tutti gli obblighi a carico dell'offerente come previsti dal bando di vendita e dalla documentazione relativa alla procedura di vendita, la somma pari al 20% del prezzo offerto.

6. Ai sensi dell'art. 216, 7° comma, CCII, le offerte di acquisto non sono efficaci se pervenute oltre il termine assegnato e/o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata.

7. L'aggiudicazione, ad esito della gara, sarà da intendersi provvisoria e il delegato invierà una relazione sulla procedura di vendita, cui seguirà il deposito dell'informativa ai sensi dell'art. 216, 9° comma CCII, con la quale il Curatore informerà il Giudice delegato (non essendo stato costituito il comitato dei creditori) dell'esito della procedura di vendita, entro 5 giorni dalla sua conclusione, mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita.

Non è prevista la possibilità di presentare offerte migliorative successivamente alla conclusione della gara.

Fermo quanto disposto dall'art. 217, 1° comma CCII, decorsi 10 giorni dal deposito dell'informativa ex art. 216, 9° comma, CCII, l'aggiudicazione diverrà definitiva.

8. Il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, con le modalità e nei termini già indicati in precedenza, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'aggiudicazione (provvisoria), mediante bonifico bancario sul conto corrente della Liquidazione Giudiziale, mentre il pagamento dei diritti d'asta (nella misura del 5% + IVA sul prezzo di aggiudicazione), dovrà essere corrisposto al delegato.

9. La cauzione versata dal soggetto che risulterà aggiudicatario verrà imputata in conto prezzo, mentre le cauzioni prestate dagli offerenti non prescelti e non inadempienti saranno restituite nei tempi tecnici necessari, senza che gli offerenti abbiano diritto a vedersi riconosciuti eventuali interessi e/o corrispettivi.

10. Qualora l'aggiudicatario non adempia, nei termini previsti, alle obbligazioni previste nel bando e nel regolamento (tra cui, a titolo esemplificativo: al versamento del saldo prezzo nei termini e con le modalità stabilite; alla stipula dell'atto di cessione, nei termini e con le modalità previste; etc.) la cauzione versata al momento della presentazione dell'offerta verrà trattenuta dalla Procedura a titolo di penale, salvo il diritto della Procedura stessa di far valere ogni eventuale maggior danno, anche ex art. 1382 c.c.

11. A seguito del pagamento integrale del prezzo, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti, si procederà con la stipula dell'atto di vendita dinanzi al Notaio designato dalla Procedura, e precisamente dinanzi al Notaio Natalia Sgromo, con studio in Roma, Via Ovidio n. 20, senza oneri o spese a carico della Procedura, mentre detti oneri (incluse le imposte) graveranno interamente sull'acquirente.

12. Il Curatore convocherà l'aggiudicatario definitivo, invitandolo a presentarsi dal Notaio designato nella data che sarà indicata dalla Procedura per la stipula del contratto, indipendentemente dal rilascio e dalla restituzione dei beni costituenti l'azienda da parte dell'attuale affittuaria, ove ne sussistano i presupposti, e l'acquirente sarà tenuto all'acquisto dei beni in ogni caso, senza poter opporre alcuna eccezione, nemmeno - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la mancata riconsegna dei beni costituenti l'azienda da parte dell' affittuaria per qualsivoglia motivo, essendo onere dell'acquirente ottenere la materiale disponibilità dei beni, ove ne sussistano i presupposti; il tutto, salve tutte le iniziative e i rimedi previsti dalla legge, che l'acquirente potrà autonomamente valutare di esperire nei confronti dell'affittuaria in caso di denegata mancata tempestiva riconsegna dei beni, nella sussistenza dei relativi presupposti.

13. Il Curatore informerà l'affittuaria, nell'ipotesi in cui la stessa non risulti aggiudicataria,

circa la data in cui verrà stipulato il contratto di cessione dell'azienda; il tutto ferma l'insussistenza di qualsivoglia onere e/o responsabilità in capo alla Liquidazione Giudiziale e/o al Curatore per la tempestiva riconsegna e/o rilascio dei beni da parte dell'affittuaria all'acquirente, essendo onere dell'acquirente ottenere la disponibilità dei beni dall'affittuaria, ove ne sussistano i presupposti.

14. Le spese, le imposte e tutti gli oneri accessori e conseguenti all'aggiudicazione e al trasferimento dei beni, incluse le spese notarili, saranno interamente a carico dell'aggiudicatario, così come il riaddebito dei costi eventualmente sostenuti dalla Procedura e/o dal delegato per il trasporto e l'asporto dei beni, oltre agli oneri necessari all'eventuale cancellazione delle formalità eventualmente gravanti sui beni costituenti l'azienda, previa acquisizione dell'ordine del Giudice, che, all'esito dell'integrale incasso del prezzo e della formalizzazione della vendita, sarà acquisito su istanza del Curatore ex art. 217, 2° comma CCII. Nello stesso senso, le spese, imposte e/o oneri connessi al subentro nei rapporti costituenti l'azienda graveranno interamente sull'acquirente.

*

V. Clausole generali

1. Il bando di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., né sollecitazione del pubblico risparmio.

2. La pubblicazione del bando e/o la ricezione delle offerte non comportano per la Procedura e/o il Curatore alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti degli offerenti.

3. Ciascun offerente sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione.

4. Le scelte operate dalla Procedura e/o dal Curatore (con le debite autorizzazioni degli Organi della procedura, ove dovute) saranno insindacabili da parte degli offerenti e/o aggiudicatari e/o acquirenti) che con la presentazione dell'offerta accettano integralmente il contenuto e tutte le previsioni del bando, del regolamento e degli allegati che ne sono parte

integrante.

5. Tutte le richieste e/o comunicazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e ai sensi dell'art. 122 c.p.c., qualunque documento prodotto in lingua straniera dovrà essere corredato da traduzione in lingua italiana, munito di asseverazione (Cancelleria o Notaio della Repubblica Italiana).

6. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto della Procedura di eventualmente sospendere le operazioni di vendita o il bando o la procedura di vendita o di rifiutare l'aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche ai sensi dell'art. 217, 1° comma, CCII. Il tutto senza alcun diritto al risarcimento dei danni e/o indennizzi in capo a qualsivoglia soggetto, che abbia anche partecipato alla procedura di vendita e/o si sia reso aggiudicatario, anche in via definitiva, e/o in capo a terzi in genere.

7. La Procedura e/o il Curatore non è responsabile con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornita.

*

VI. Foro competente

1. La procedura competitiva e ogni altro atto annesso e/o conseguente sono in ogni caso regolati dalla legge italiana.

2. Ogni eventuale controversia è devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Roma.